

DELIBERAZIONE 2 DICEMBRE 2025 535/2025/R/TLR

INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI A CARICO DEGLI ESERCENTI LE ATTIVITÀ DI VENDITA DI ENERGIA TERMICA DA RETI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1364^a riunione del 2 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- la deliberazione dell'Autorità 26 ottobre 2021, 463/2021/R/tlr, e il relativo Allegato B (di seguito: TUD) con s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2021, 526/2021/R/tlr, e il relativo Allegato A (di seguito: RQCT) con s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 26 ottobre 2021, 463/2021/R/tlr, e il relativo Allegato A (di seguito: TUAR) con s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 344/2023/R/tlr, e il relativo Allegato A (di seguito: TITT) con s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2020, 478/20210/R/tlr, e il relativo Allegato A (di seguito: TIMT) con s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 638/2023/R/tlr, e il relativo Allegato A (di seguito: MTL-T) con s.m.i.;
- il comunicato 3 giugno 2025 relativo all'apertura della Raccolta dati integrata telecalore Anno solare 2024, pubblicato nella medesima data sul sito dell'Autorità (di seguito: Comunicato apertura raccolta dati 2024 integrata).

CONSIDERATO CHE:

• l'art. 10, comma 17, del decreto legislativo 102/14 prevede, tra l'altro, che l'Autorità,



con riferimento ai servizi di teleriscaldamento e teleraffreddamento (di seguito: telecalore):

- a) definisca gli standard di continuità, qualità e sicurezza del servizio;
- stabilisca i criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento delle utenze alla rete del teleriscaldamento e le modalità per l'esercizio del diritto di scollegamento;
- c) individui le modalità con cui sono resi pubblici da parte dei gestori delle reti i prezzi per la fornitura del calore;
- l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 102/14 prevede, tra l'altro, che l'Autorità, con riferimento al servizio di telecalore, individui le modalità con cui le imprese distributrici, in qualità di esercenti l'attività di misura, forniscono agli utenti contatori di fornitura che riflettono con precisione il consumo effettivo;
- l'Autorità, nell'esercizio dei compiti richiamati ai precedenti alinea, ha previsto specifici obblighi informativi in capo agli operatori, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni introdotte; in particolare, gli esercenti sono tenuti a comunicare ogni anno:
 - a) ai sensi dell'art. 8 del TUD, la propria classe dimensionale;
 - b) ai sensi dell'art. 29 della RQCT:
 - i. il numero e le caratteristiche degli utenti;
 - ii. il numero di prestazioni di qualità commerciale erogate agli utenti e il grado di rispetto degli standard;
 - iii. il numero e l'ammontare degli indennizzi erogati agli utenti per mancato rispetto degli standard specifici;
 - c) ai sensi dell'art. 10 del TUAR, i costi e i ricavi dell'attività di allacciamento;
 - d) ai sensi dell'art. 8 del TITT, i prezzi praticati agli utenti e, in particolare:
 - i. per i soli operatori privi di sito internet, i listini prezzi;
 - ii. la tipologia e il metodo di determinazione dei prezzi;
 - iii. per ogni offerta commerciale applicata agli utenti, il numero di utenti, l'energia erogata e gli importi fatturati;
 - e) ai sensi dell'art. 27 del TIMT:
 - i. il numero e la tipologia dei misuratori installati presso gli utenti;
 - ii. il numero di prestazioni di qualità relative al misuratore erogate agli utenti e il grado di rispetto degli standard;
 - iii. il numero e l'ammontare degli indennizzi erogati agli utenti per mancato rispetto degli standard specifici in materia di misura;
 - f) ai sensi dell'art. 11 del MTL-T, per i soli operatori con potenza convenzionale superiore a 30 MW:
 - i. i ricavi ottenuti della fornitura del servizio di teleriscaldamento;
 - ii. il valore del vincolo ai ricavi o del vincolo di salvaguardia;
 - iii. il calore erogato agli utenti;
 - iv. alcuni parametri relativi alle singole reti;
- anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori del servizio del telecalore è stata prevista, quale unica modalità di adempimento agli obblighi di cui al precedente alinea, la compilazione *online* della raccolta dati denominata "Raccolta



dati integrata telecalore";

- ai sensi dell'art. 10, comma 18, del decreto legislativo 102/14 l'Autorità esercita, anche nel settore del telecalore, i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 481/95;
- ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) della legge 481/95, l'Autorità irroga, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il Comunicato apertura raccolta dati 2024 integrata, pubblicato sul sito dell'Autorità, nonché attraverso messaggi inviati ai singoli esercenti sul portale informatico all'uopo predisposto, è stata data massima visibilità dell'apertura della raccolta dati, con contestuale indicazione dei contatti per richiedere informazioni ed eventuale supporto tecnico, nonché del termine per l'invio dei dati e delle informazioni richieste;
- decorso il termine (fissato al 30 giugno 2025) per la compilazione della Raccolta dati integrata telecalore Anno solare 2024, in data 27 agosto 2025 sono state inviate, all'indirizzo PEC indicato da ciascun esercente nell'Anagrafica Operatori dell'Autorità, lettere di sollecito alle società inadempienti alla Raccolta dati integrata telecalore Anno solare 2024, richiedendo di provvedere entro il 30 settembre all'assolvimento degli obblighi in parola;
- alcuni soggetti hanno riscontrato positivamente i solleciti di cui al precedente alinea, regolarizzando la loro posizione relativa agli obblighi di comunicazione;
- i soggetti riportati in Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, non hanno invece fornito riscontro alle citate comunicazioni di sollecito, o non hanno fornito elementi idonei a giustificare il mancato invio definitivo delle informazioni richieste nell'ambito della Raccolta dati integrata telecalore Anno solare 2024.

RITENUTO CHE:

- la tempestiva e corretta comunicazione dei dati e delle informazioni previsti dalle discipline TUD, RQCT, TUAR, TITT, TIMT e MTL-T costituisca presupposto indispensabile all'esercizio delle funzioni di monitoraggio del settore del telecalore e di verifica dell'applicazione delle disposizioni regolatorie da parte dell'Autorità;
- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per intimare agli esercenti di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 8 del TUD, dall'art. 29 della RQCT, dall'art. 10 del TUAR, dall'art. 8 del TITT, dall'art. 27 del TIMT e dall'art. 11 del MTL-T, con riferimento all'anno 2024:
- la mancata ottemperanza entro 60 giorni dalla presente intimazione da parte dei suddetti operatori possa costituire presupposto per disporre l'avvio di procedimenti sanzionatori nei confronti degli stessi.



RITENUTO, INFINE, CHE:

• l'adozione della presente deliberazione costituisca atto di ordinaria amministrazione, trattandosi di ordinaria attuazione dei compiti di monitoraggio nei settori regolati dell'Autorità, cui quest'ultima è vincolata da previgenti disposizioni, al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni regolatorie

DELIBERA

- 1. di intimare agli operatori di cui all'Allegato A alla presente deliberazione l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 8 del TUD, dall'art. 29 della RQCT, dall'art. 10 del TUAR, dall'art. 8 del TITT, dall'art. 27 del TIMT e dall'art. 11 del MTL-T, con riferimento all'anno 2024, entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione da parte dell'Autorità del presente provvedimento agli esercenti medesimi;
- 2. in caso di mancata ottemperanza a quanto disposto al precedente punto 1 nei termini ivi previsti, di riservarsi di procedere secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95;
- 3. di dare mandato al Direttore della Direzione Investimenti e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità per le azioni a seguire;
- 4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 dicembre 2025

IL PRESIDENTE Stefano Besseghini